

N. 2691/2025 R.G.



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- SEZIONE X -

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile a rito semplificato ex art. 281-*decies* c.p.c. di I Grado iscritta al n. r.g. 2691/2025 promosso da:

 rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Barbaro (CF:  del Foro di Avellino, presso il cui studio in Contrada Serroni n. 44, 83100 Avellino (AV) ha eletto domicilio;

ATTRICE

contro

Enel Energia S.p.A. (P.IVA: 15844561009 – C.F.: 06655971007), con sede in Roma Via L. Boccherini n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. prof. XXXXXXXXXX

ha eletto domicilio

CONVENUTA

Fatto e diritto

Con ricorso ex art. 281-*decies* c.p.c. [REDACTED] esponeva che in data 28.04.2017 veniva stipulato contratto di fornitura di energia elettrica tra Enel Energia S.p.A. ed [REDACTED]; che dal 10.05.2017 veniva attivata la relativa fornitura di energia elettrica n. POD [REDACTED]; che il



27/09/2024 veniva effettuata, da parte dei tecnici incaricati dalla e-distribuzione S.p.A., una verifica del contatore dalla quale risultava che lo stesso era stato manomesso.

Riferiva che in data 12.11.2024, Enel Energia comunicava ad [REDACTED] l'esito degli accertamenti effettuati da e-distribuzione sul contatore manomesso "evidenziato che il prelievo di energia fatturato non corrisponde alle quantità prelevate" e contestualmente, sulla base della ricostruzione degli effettivi consumi effettuata da e-distribuzione S.p.A. sul contatore manomesso, emetteva la fattura di conguaglio n. [REDACTED] di importo pari a € 22.852,43, finalizzata a recuperare i corrispettivi relativi ai consumi di energia elettrica effettivamente usufruiti dalla società [REDACTED] ma non corrisposti da quest'ultima in ragione dell'impossibilità di procedere alla corretta rilevazione dei medesimi, dovuta all'accertata manomissione del contatore.

La fattura indicata veniva contestata dapprima a mezzo reclamo da [REDACTED] alla fornitrice odierna convenuta, la quale rigettava il reclamo. Successivamente veniva esperito un tentativo di conciliazione presso l'Acquirente Unico per conto di ARERA senza esito positivo.

La [REDACTED] decideva, pertanto, di rivolgersi a questo Tribunale, con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c., chiedendo che siano accertati e dichiarati parzialmente non dovuti gli importi pretesi dalla Enel Energia S.p.A. nella fattura elettronica n. [REDACTED] limitatamente ai consumi ivi contabilizzati dal Settembre 2019 al Settembre 2022, in ragione dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 1 comma 4 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018) in materia di crediti derivanti dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas.

La richiamata normativa sarebbe applicabile all'attrice in ragione della sua qualificazione soggettiva di microimpresa, rispettando essa i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Si costituiva Enel Energia S.p.a. contestando la ricostruzione in diritto operata da parte attrice per giustificare l'applicazione della normativa speciale in materia di prescrizione, adducendo a propria ragione che nel caso di specie non si tratterebbe di un mero inadempimento relativo alla mancata corresponsione da parte del cliente titolare del contratto di fornitura degli importi richiesti da Enel Energia, bensì di un fatto – la manomissione del contatore – che ai sensi del combinato disposto degli artt. 624 e 625 c.p., costituisce una fattispecie di reato, nello specifico furto aggravato, punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 927 a € 1.500.

In ragione di ciò, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., all'azione civile di risarcimento si applicherebbe l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto o meglio, dalla data in cui l'alterazione fraudolenta è stata scoperta. Pertanto, nel caso in questione, secondo la prospettazione della convenuta, ai sensi dell'art 157 c.p., il termine di prescrizione



relativo ai crediti vantati con la fattura di conguaglio contestata sarebbe di sei anni dal 27.09.2024, giorno in cui tecnici incaricati da e-distribuzione S.p.A., accertavano che il contatore relativo all'utenza n. POD [REDACTED] risultava essere stato manomesso.

A tal fine, Enel Energia S.p.A chiede a questo Tribunale, previo accertamento incidentale degli estremi del fatto-reato di furto di energia a fronte dell'accertata manomissione del contatore relativo all'utenza n. POD [REDACTED], di accertare e dichiarare come integralmente dovuto e non prescritto l'importo di € 22.852,43 richiesto da Enel Energia S.p.A. ad [REDACTED] con la fattura in parte contestata dalla ricorrente.

La domanda di cui al ricorso introduttivo è fondata e va accolta per quanto di seguito esposto.

Si rileva, in primo luogo, che nessuna contestazione è stata mossa dalla ricorrente nel merito in ordine alla corretta computazione della somma di € 22.852,43 richiesta da Enel Energia S.p.A. ad [REDACTED] con la fattura n. [REDACTED] del 12.11.2024.

In relazione alla individuazione del termine di prescrizione applicabile alla fattispecie, la ricostruzione di parte convenuta non coglie nel segno, in quanto la vicenda oggetto del presente giudizio deve essere considerata, conformemente a quanto prospettato dalla ricorrente, all'ambito dell'illecito contrattuale.

Sebbene sia pacifico e non contestato che la fattura di conguaglio in esame trae origine non da un'errata rilevazione dei consumi reali per malfunzionamento casuale del contatore, né da un errore tecnico del gestore, quanto a tutta evidenza da una fraudolenta manomissione del dispositivo di rilevamento stesso, deve considerarsi pacifica la mancata partecipazione del legale rappresentante della ricorrente all'attività di manomissione realizzata dal precedente utilizzatore prima dell'inizio del contratto o ad alcuna attività di occultamento doloso del reato: invero il titolo di responsabilità posto a base della richiesta di conguaglio risulta essere esclusivamente la *culpa in vigilando* dell'utente dell'impianto elettrico e dello strumento di misurazione affidato alla sua custodia, mentre non può neppure configurarsi una responsabilità penale per l'essersi egli inconsapevolmente giovato del reato posto in essere da altri, per difetto dell'elemento soggettivo e del nesso di causalità.

Non può dunque trovare applicazione al caso di specie, per disomogeneità dei presupposti di fatto, il pur corretto principio affermato da questo Tribunale nella richiamata sentenza n. 5553/2026, in base alla quale il prelievo irregolare di energia elettrica, ottenuto mediante la manomissione dei circuiti interni del contatore e l'applicazione di un magnete che consente la sottomisurazione dei consumi, integra, almeno astrattamente, l'ipotesi di reato di furto aggravato dall'utilizzo di mezzi fraudolenti, con conseguente applicazione del termine di prescrizione più lungo previsto per il reato all'azione civile di risarcimento del danno; dal momento che in tale ipotesi il Tribunale aveva



rilevato che, in base alla documentazione acquisita, risultava accertato che lo stesso utente, destinatario della pretesa creditoria, aveva effettuato prelievi irregolari di energia elettrica mediante la manomissione del contatore e l'utilizzo di un magnete, consentendo la sottomisurazione dei prelievi, per cui tale condotta, secondo il giudice, integrava, almeno astrattamente, gli estremi del reato di furto aggravato.

Nel regime antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1 comma 4 della l. 205 del 2017, la questione era stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 20175 del 08/10/2015 nella quale - in un caso simile a quello odierno in materia di conguaglio - era stata esclusa l'applicabilità della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 comma 1, e affermato il principio della natura contrattuale della responsabilità dell'utente, affermandosi che "in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c."

A causa di tale interpretazione, che portava a conseguenze ritenute eccessivamente rigorose per l'utenza, era stato introdotto da parte del legislatore del 2017 il termine di prescrizione biennale, applicabile anche alle richieste di conguaglio, termine che è tuttora vigente. Nell'architettura originaria della citata previsione, tale principio trovava eccezione, in base al successivo comma 5, solo nell'ipotesi in cui "la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente".

Tale disposizione, alquanto sibillina, dopo un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale veniva interpretata nel senso di escludere dal raggio di applicazione della prescrizione biennale solo le condotte di partecipazione dolosa e intenzionale al reato, sia mediante commissione dello stesso, sia mediante comportamenti attivi di tipo ostruzionistici posti in essere da soggetto estraneo alla manomissione, escludendo quindi proprio le ipotesi, analoghe a quella oggi in esame, di mera omissione di controllo.

L'interpretazione contraria, che pure aveva avuto seguito nella giurisprudenza di merito, induceva tuttavia il legislatore del 2020 ad abrogare integralmente il comma 5 e con esso la previsione tale eccezione alla regola della biennialità del termine di prescrizione applicabile.

Come conseguenza di tale abrogazione, riferita a tutte le ipotesi astrattamente contemplate nella disposizione eccezionale e, quindi, certamente anche all'ipotesi in cui l'utente sia autore della manomissione, si potrebbe finanche ritenere che il termine di prescrizione biennale si applichi senza eccezioni di sorta, ma in ogni caso (e ciò vale per le fatture oggetto di recupero antecedenti al 2020)



deve escludersi che all'odierno ricorrente si applichi l'eccezione alla durata biennale del termine di prescrizione.

Tuttavia, deve sul punto condividersi la citata sentenza del Tribunale di Roma. Tale pronuncia, invero, condivisibilmente afferma che la prescrizione biennale prospettata dalla ricorrente e prevista dall'art. 1, comma 4, della L. n. 205/2017, come novellata dalla L. n. 160/2019, non può trovare applicazione quando la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità per manomissione dolosa del contatore; in tale ipotesi può effettivamente trovare applicazione il termine stabilito ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., con possibilità di sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. laddove si provi l'occultamento doloso del debito, decorrente sino al momento della scoperta coincidente con la verifica fisica del misuratore, atteso che la normativa speciale sulla prescrizione biennale non ha abrogato il regime generale del codice civile in tema di sospensione del termine prescrizionale. Accogliere la tesi della ricorrente significherebbe ammettere, contrariamente ad ogni canone di giustizia, la possibilità che taluno possa profittare legittimamente delle conseguenze dannose di un reato a discapito della persona offesa¹.

Nel caso che ci occupa, dunque, mancando l'integrazione della fattispecie delittuosa di furto aggravato di energia elettrica e anche la dimostrazione dell'occultamento doloso del debito attribuibile alla [REDACTED], l'importo indicato deve, in conclusione, ritenersi integralmente prescritto.

Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta si rileva l'intervenuta cessazione della materia del contendere all'esito dell'accordo transattivo concluso tra [REDACTED] e la Covisian Credit Management S.p.A. (cfr. All. 7 alla Memoria ex art. 281-*duodecies*, comma 4, c.p.c. di [REDACTED]) - società a cui Enel Energia S.p.A. ha fornito mandato per il recupero stragiudiziale del credito considerato - e il conseguente espresso abbandono della domanda riconvenzionale stessa da parte della convenuta nella memoria ex art. 281-*duodecies*, comma 4, c.p.c.

Le spese sono regolate in base al criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe vigenti.

P.Q.M.

¹ Tuttavia, deve sul punto condividersi la citata sentenza del Tribunale di Roma. Tale pronuncia, invero, condivisibilmente afferma che la prescrizione biennale prospettata dalla ricorrente e prevista dall'art. 1, comma 4, della L. n. 205/2017, come novellata dalla L. n. 160/2019, non può trovare applicazione quando la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità per manomissione dolosa del contatore; in tale ipotesi può effettivamente trovare applicazione il termine stabilito ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c., con possibilità di sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c. laddove si provi l'occultamento doloso del debito, decorrente sino al momento della scoperta coincidente con la verifica fisica del misuratore, atteso che la normativa speciale sulla prescrizione biennale non ha abrogato il regime generale del codice civile in tema di sospensione del termine prescrizionale. Accogliere la tesi della ricorrente significherebbe ammettere, contrariamente ad ogni canone di giustizia, la possibilità che taluno possa profittare legittimamente delle conseguenze dannose di un reato a discapito della persona offesa.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie la domanda proposta da [REDACTED] e, per l'effetto dichiara non dovuto per intervenuta prescrizione l'importo di € 22.852,43 richiesto da Enel Energia S.p.A. ad [REDACTED] con la fattura n. [REDACTED] del 12.11.2024;
2. Condanna Enel Energia S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore* al rimborso in favore di [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA, c.p.a. e 15% per spese generali.

Roma 21/9/2026

Il Giudice

Dott. Ettore Favara

